



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCILIPOTI ISGRÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2016

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
relativo alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione degli ultimi decreti attuativi della delega fiscale, legge 11 marzo 2014, n. 23, tra le altre cose, ha introdotto importanti novità che interessano i contribuenti. In particolare il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, prevede che i contribuenti che non sono riusciti a completare il piano di rateazione e sono stati considerati decaduti dal beneficio della rateizzazione hanno ora la possibilità di accedere ad un ulteriore piano di pagamento previsto su rate mensili. La nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei ventiquattro mesi antecedenti l'entrata in vigore del decreto, possono essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Quanto ai tempi per presentare la richiesta per l'ammissione al nuovo piano, il contribuente deve attivarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero quindici giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*).

Malgrado le recenti modifiche apportate, queste non risultano, tuttavia, sufficienti a consentire il superamento delle difficoltà che incontrano i contribuenti a causa della comprovata e grave situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano tante famiglie.

D'altronde, permettere ai contribuenti in difficoltà una più lunga rateazione, prevista nella dilazione del pagamento da settantadue

a centoventi rate mensili per la cosiddetta «rateazione ordinaria» e nella dilazione del pagamento da centoventi a duecentoquaranta rate mensili per la cosiddetta «rateazione straordinaria» consentirebbe, da un lato, allo Stato di recuperare una buona percentuale di contribuenti che, diversamente, non sarebbero in grado di poter pagare perché potrebbero sostenere una rata più «leggera» e, dall'altro lato, consentirebbe ai contribuenti stessi, dopo avere documentato l'effettiva situazione di gravi difficoltà finanziarie in cui versano, di poter poi economicamente sostenere il piano di rateazione.

Inoltre, ridurre a cinque rate, anche non consecutive, rispetto alle otto originarie, il termine indispensabile per considerare il debitore decaduto dal beneficio della rateazione appare alquanto eccessivo e non in linea con una modifica della norma che dovrebbe essere, al contrario, più favorevole per il contribuente, pertanto, si ritiene più congruo ed equo riportare ad otto le rate mensili.

Premesso tutto questo, il presente disegno di legge, pur recependo le attuali normative, al fine di consentire un sistema di riscossione che possa favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose, pretende apportare modifiche sostanziali all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che reca «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito», al quale si ritiene indispensabile apportare le proposte modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «settanta-due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi mesi»;

b) al comma 1-*quinqües*, alinea, le parole: «centoventi rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta rate mensili»;

c) al comma 3, alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate».

